

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2909 del 08/06/2018
Oggetto	ERRATA CORRIGE provvedimento di AUA n.2236 del 09/05/2018. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MODENESE ROTTAMI SRL con sede legale ed impianto in via Nazionale per Carpi, n. 990, località Lesignana, MODENA. Rif. Prat. SUAP 122191/2017/92 PRATICA SINADOC 32961/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3027 del 08/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto GIUGNO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: ERRATA CORRIGE provvedimento di AUA n.2236 del 09/05/2018.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MODENESE ROTTAMI SRL con sede legale ed impianto in via Nazionale per Carpi, n. 990, località Lesignana, MODENA.

Rif. Prat. SUAP 122191/2017/92

PRATICA SINADOC 32961/2017

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

In data 09/05/2018 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell' Arpae di Modena ha rilasciato alla ditta MODENESE ROTTAMI SRL con sede legale ed impianto in via Nazionale per Carpi n. 990, località Lesignana a Modena ,il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 2236 del 09/05/2018.

Tale provvedimento contiene un mero refuso materiale, in quanto nella tabella di cui al **punto 2)** dell'**Allegato Rifiuti**, per la **tipologia 3.1**, è stato indicato per mero errore materiale un quantitativo massimo pari a : 130 mc e 120 t per lo stoccaggio istantaneo, anziché un quantitativo massimo di 1300 mc e di 1200 t per lo Stoccaggio Istantaneo.

Visto il refuso materiale che si trova nell'allegato rifiuti della Determinazione n. 2236 del 09/05/2018; considerato che i quantitativi corretti, relativi alla sola tipologia di Rifiuto 3.1 "*Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [100199]*" – per lo stoccaggio istantaneo sono :1300 mc e 1200 t.

I quantitativi corretti sono, pertanto, i seguenti:

3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]					Operazioni di recupero: R13, R4
3.1.3 lett. c	Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 ¹ .					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
100299	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					Prodotti ottenuti: rottami di ferro e acciaio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti”.
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi					
120102	polveri e particolato di materiali					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					
150104	imballaggi metallici					
170405	ferro e acciaio					
Subtotale		1300	1200	12.600 ²	9.400	

¹ Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore il 09/10/2011. Il Regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

² Quantità complessiva annuale, di cui 9.400 t/a massimo, sono avviate alle operazioni di trattamento R4 per la produzione di rottami di ferro e acciaio che hanno "cessato di essere qualificati rifiuti" .

si procede alla correzione del MERO ERRORE materiale precedentemente descritto.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Dott.ssa Barbara Villani.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott. ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di procedere alla correzione del mero errore materiale, correggendo nell' allegato rifiuti sopra descritto i quantitativi come sopra indicato;
2. di revocare, pertanto, il solo **ALLEGATO RIFIUTI** di cui alla Determinazione n. 2236 del 09/05/2018;
3. di sostituire integralmente l'allegato rifiuti della determina n. 2236 del 09/05/2018 con l'Allegato Rifiuti allegato alla presente determinazione;
4. copia della presente determinazione deve essere conservata unitamente alla determinazione n. 2236 del 09/05/2018 di questa Arpae- SAC Modena;
5. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena (MO) per l'inoltro alla ditta Modenese Rottami Srl.
6. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

allegato alla presente:allegato rifiuti

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente. Modena,
li'

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.